

Roma, 6 novembre 2015
Prot. n. 324/2015 DP/fs

Ai Capigruppo del Senato della
Repubblica


Ai Componenti della 7^a Commissione
permanente(Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport)del Senato della Repubblica

Egredi Senatori,

inoltriamo alcune proposte emendative alla legge di stabilità della FLC Cgil. Per gli
articoli non interessati dal nostro contributo si rinvia alla memoria depositata dalla
Cgil.

Distinti saluti.

Il Segretario generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo



Art. 15

Emendamento

Sopprimere l'intero articolo

Motivazione

Riteniamo inutile introdurre una nuova procedura di reclutamento per i professori universitari mentre ancora non si è resa operativa quella attuale. Peraltro creare una nuova tipologia di docente non rappresenta certo la priorità del sistema universitario nazionale. I tempi di questa procedura sono peraltro incerti in quanto rinviati ad un dpcm e quindi incompatibili con l'esigenze di una corretta programmazione del reclutamento da parte degli atenei. La previsione della portabilità delle risorse per queste speciali figure è poi palesemente in contrasto con l'unitarietà dello stato giuridico e crea palesi disuguaglianze tra figure professionali analoghe.

E' invece necessario dare priorità al reclutamento nelle forme ordinarie ma con risorse aggiuntive partendo da queste.

Art. 16

Emendamento

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a- Al comma 5 dopo la parola "Università," aggiungere "e gli Enti pubblici di ricerca".
- b- Al comma 8, al primo periodo, sostituire "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90" con "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90".
- c- Al comma 8 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

Motivazione

Il turn over deve essere sbloccato per tutto il personale degli enti di ricerca anche in coerenza con la specialità del settore come riconosciuta dall'articolo 13 della legge 124/2015. Il personale tecnico e

amministrativo degli enti di ricerca, parte integrante del lavoro di ricerca, possiede infatti specifici skill peraltro non facilmente reperibili attraverso procedure di mobilità interdipartimentale.

Aggiungere al comma 5

5 bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12 settembre 2013 n. 128.

5 ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Motivazione: Il personale interessato è in possesso dei requisiti temporali e dei titoli artistici per essere stabilizzato

Art. 16

Emendamento

Al comma 7 dopo le parole "enti locali" aggiungere le seguenti "nonchè le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca"

Art. 16

Emendamento

Sopprimere il comma 11

Motivazione

Questa norma blocca la contrattazione collettiva decentrata creando grave danno al personale e alle stesse amministrazioni che su questa contrattazione basano anche le innovazioni organizzative e la qualificazione del lavoro

Art. 16

Emendamento

Al comma 8, Al primo periodo, sostituire “Le amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90” con “Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90”.

Al secondo periodo, sostituire “Per i ricercatori e tecnologi” con “Per il personale degli enti pubblici di ricerca”.

Motivazione

L’emendamento punta a riconoscere la specificità delle procedure di reclutamento degli epr ripristinando le facoltà assunzionali ridotta dalla legge di stabilità e a ottenere il turn over pieno.

Art. 16

Emendamento

Dopo il comma 14 inserire il seguente comma: " all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole “alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto “ sono modificate con “al 1° novembre 2015”

Motivazione

Questo emendamento estende la validità delle procedure speciali e riservate di selezione previste dal decreto cd D’Alia in considerazione della necessità di procedere ad un progressivo assorbimento del personale precario fortemente limitato dalle restrizioni sul turn over di questi ultimi anni,

Art. 16

Emendamento

Dopo il comma 14 inserire il seguente comma: " all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

"3 bis) "All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro".

Motivazione

Questo emendamento include nelle procedure "speciali" riservate tutti coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dal DL 101/2013 alla data del 1 novembre 2015 e riconosce nelle procedure concorsuali l'attività svolta oltre che con contratti a tempo determinato con assegni di ricerca e contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Negli Enti di ricerca infatti avere un contratto di lavoro subordinato, un assegno di ricerca o un contratto di collaborazione non dipende da qualità individuali o da presunte finalità formative ma dalla presenza o meno di risorse sufficienti e dalle politiche di reclutamento adottate dagli enti. L'assegno di ricerca infatti è un contratto di collaborazione su attività di ricerca che gode di un beneficio fiscale essendo esente da irpef utilizzato in quanto comporta un risparmio dei costi per l'amministrazione erogante. È di tutta evidenza che si tratta di una fattispecie contrattuale da rivedere e superare in quanto utilizzata in sostituzione del lavoro subordinato per svolgere le medesime mansioni di ricerca. In attesa dell'abrogazione di questa fattispecie o quanto meno di una riconduzione a finalità corrette quanto meno si riconosca il lavoro di chi è stato impiegato per anni suo malgrado con questa forma contrattuale.

Art. 16

Emendamento

Dopo il comma 14 inserire il seguente comma:

14 bis) Gli Enti di Ricerca, per far fronte alle proprie attività istituzionali, a quelle derivanti dalla innovazione dei processi di ricerca e a quelle connesse all'avvio di processi di riorganizzazione ed efficientamento delle strutture di ricerca, sono autorizzati, fatte salve le procedure concorsuali in atto, ad assumere il personale in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore del presente decreto che abbia superato una prova concorsuale, con le procedure previste dall'art.4 comma 6 del DL 101/2013 entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Motivazione

Questo intervento emendativo in attesa dei decreti attuativi dell'art.13 della legge 124/2015 è teso a salvaguardare le specificità normative del settore in materia di reclutamento semplificando l'articolazione delle modalità di accesso salvaguardando i processi di innovazione necessari allo sviluppo degli Enti di Ricerca.

Art. 16

Emendamento

Al comma 8 dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'art.17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e tipologie contrattuali assimilate in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a consentire agli Istituti e agli Enti di Ricerca, nelle more dell'adozione dei decreti di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche previsti dall'art. 17, comma 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento alla ridefinizione delle forme di lavoro flessibile compatibili con le peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, di continuare ad avvalersi del personale attualmente impiegato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015 attraverso contratti di lavoro subordinato a termine

Art. 17

Emendamento

Al comma 1 sostituire le parole "*è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2017*" con le seguenti "*È incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016 di 600 milioni per il 2017, di 900 per il 2018, di 1200 per il 2019*"

Motivazione

Il nostro sistema universitario ha perduto, come certificato dal CUN, più di 12000 docenti (- 20%) negli ultimi sette anni, a causa delle drastiche riduzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'ultimo decennio e delle notevoli limitazioni al turn-over. I ricercatori precari che in questo stesso decennio hanno consentito agli Atenei di tenere in piedi le attività di ricerca e di didattica sono stati oggetto di un massiccio processo di espulsione dall'Università: dei circa 50.000 attivi nei nostri atenei nel decennio 2003-2014 solo il 3% risulta attualmente strutturato nell'Università ne dà conto l'indagine "Ricerca" promossa dalla FLC CGIL. In questo contesto un piano di reclutamento di 1000 ricercatori *tenured*, come quello previsto dal comma in oggetto, appare del tutto inadeguato nei numeri alle esigenze del sistema universitario. L'emendamento proposto intende quindi, intervenendo sulle poste di spesa, modificare l'entità del reclutamento previsto. Per mettere in sicurezza il sistema a fronte delle cessazioni registrate e di quelle imminenti è necessario attivare un piano pluriennale che preveda il reclutamento di 5000 ricercatori con tenure-track all'anno per 4 anni. Va tenuto presente, inoltre, che negli anni accademici dal 2014/15 al 2017/18, le cessazioni per pensionamento di professori ordinari, associati e ricercatori libererà circa 800.000.000 di Euro. L'impegno di spesa potrebbe quindi essere drasticamente inferiore perché il solo il turn-over al 100% sulle risorse sosterebbe circa l'80% del reclutamento richiesto.

Art. 17

Emendamento

Al comma 2 sostituire le parole "*tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)*" con: "*Tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015*"

Motivazione

La VQR non è un criterio idoneo per la ripartizione dei fondi a sostegno del piano di reclutamento. Come noto incontra la forte contrarietà delle comunità scientifiche per i criteri su cui poggia.

Peraltro, l'assegnazione "premiata" acuisce la differenziazione tra atenei ritenuti d'eccellenza e quelli invece non premiabili, indebolendo ulteriormente l'unitarietà del sistema universitario e contribuendo ad abbassare la sua qualità media. L'emendamento proposto intende orientare la ripartizione dei fondi in base a un criterio di riequilibrio del sistema a vantaggio di quegli atenei che hanno subito negli ultimi anni le decurtazioni maggiori di risorse umane e finanziarie; e con l'obiettivo di migliorare l'offerta didattica laddove il rapporto è più alto il rapporto studenti per docente.

Art. 17

Emendamento

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

- a- *Sopprimere " e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*
- b- *Sopprimere "alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente"*
- c- *Sostituire "ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240," con "'ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato"*
- d- *Sopprimere "Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*

Motivazione

La "liberazione" dal turn-over delle sole figure di rtd di tipo a) (senza tenure-track), come previsto dal comma in oggetto, aggrava il processo di precarizzazione delle figure della ricerca e della docenza, incoraggiando gli atenei ad avvalersi di ricercatori precari –meno costosi e più governabili di figure con tenure-track- che non avranno opportunità di reclutamento indipendentemente dalla qualità del lavoro svolto.

L'emendamento proposto intende consentire la liberazione dalle limitazioni del turn over (dopo anni di sostanziale blocco) per tutte le figure del mondo universitario e abolire il sistema dei punti organico. Ciò deve essere previsto per tutti gli atenei, non solo per quelli che abbiano un indicatore

di spese di personale inferiore all'80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1.

Art. 17

Emendamento

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4 bis) "Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di Euro 800.000.000.

Motivazione

Al di là degli interventi correttivi sulle singole previsioni del DDL Stabilità occorre recuperare le risorse perdute a causa dei pesantissimi tagli prodotti all' FFO dal 2009 ad oggi. Si tratta di una misura necessaria per poter sostenere economicamente, oltre alle assunzioni necessarie, le molteplici attività degli atenei. L'emendamento proposto quantifica in 800.000.000 di Euro, facilmente reperibili tra quelli individuati a sostegno di sgravi e incentivi alle imprese, le risorse aggiuntive per incrementare le risorse dirette all'FFO.

Art. 17

Emendamento

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4 ter) "Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili".

Motivazione

Per porre un freno alla crescita ulteriore del precariato deve essere garantita una proporzionalità tra reclutamento di figure rtd a) e figure rtd b), provvedimento che sarebbe opportuno nella prospettiva di una modifica del sistema di reclutamento che unifichi le figure preruolo in una di assistant professor con tenure-track e un contratto subordinato a tempo determinato di post doc vincolato ad una proporzione fissa rispetto alle posizioni tenured attivate.

Art. 17

Emendamento

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) “ Nell’ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all’intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l’anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l’anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all’articolo 4, comma 5, lettera c della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni”

Motivazione

L’emendamento prevede un progressivo aumento delle risorse stanziato nel “Fondo di Finanziamento Ordinario” al fine di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica e sostenere quanti intendono intraprendere il dottorato di ricerca

La misura proposta consentirà di coprire interamente tutti i posti messi annualmente a bando, dando finalmente attuazione al dettato della Carta Europea dei Ricercatori.

La misura inoltre favorirà già nel breve periodo l’aumento della frequenza e della partecipazione attiva ai percorsi di ricerca, valorizzando il lavoro di tutti i dottorandi, aumentandone altresì il respiro europeo ed internazionale, favorendo e sostenendo la mobilità dei giovani ricercatori, nell’ottica di un complessivo e omogeneo potenziamento dell’offerta dottorale a livello nazionale

Art. 17

Emendamento

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5 bis). Per il medesimo fine di cui al comma 1, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Enti Pubblici di Ricerca sono autorizzati, a decorrere dall’anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Motivazione

L'emendamento intende assimilare le assunzioni di personale degli enti di ricerca a quelle delle università, anche in continuità con quanto previsto dalla legge 124/2015, articolo 13, che all'articolo 1 lettera d prevede la "razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»", rispettando quindi i principi di autonomia degli enti di ricerca, ribaditi dalla stessa legge.

Aggiungere comma 6 bis

Ai fini di cui al comma 1 gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati ad un reclutamento aggiuntivo di personale a valere su un fondo specifico da ripartire con successivo dpcm alimentato con risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017, e 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Motivazione: gli enti pubblici di ricerca necessitano al pari dell'università di risorse aggiuntive per il reclutamento per recuperare le mancate assunzioni degli ultimi anni conseguenti ai ripetuti blocchi del turn over

Art. 17

Emendamento

Dopo il comma 5 aggiungere l'articolo 17bis

"Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di 200 milioni di Euro per l'anno 2016 e di altrettanti per l'anno 2017 al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca. Si demanda al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di tassazione".

Motivazione: L'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca; l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato. È quindi necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo. L'emendamento in questione prevede

un'integrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario adeguata a compensare la diminuzione della contribuzione studentesca con conseguenti minori entrate per gli atenei.

Art. 27

Emendamento

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo "“Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale e per gli enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze spettanti.”"

Motivazione

L'emendamento è teso a scongiurare la pratica dell'autofinanziamento dei CCNL da parte del pubblico impiego (attraverso i risparmi ottenuti con il blocco al turnover e i tagli alla contrattazione integrativa) e a reperire un congruo contingente di risorse necessarie per un rinnovo dei contratti che raggiunga l'obiettivo di attribuire un degno riconoscimento salariale ai lavoratori pubblici.

Aggiungere comma 3 bis

All'articolo 4 del Decreto legge 16/2014 così come modificato dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:

d- sostituire le parole "Le regioni e gli enti locali" con le parole " Gli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del dlgs 165/01";

e- dopo le parole "recuperare integralmente" aggiungere "nei limiti, e con le modalità, della prescrizione per responsabilità erariale"

b) Al comma 3:

1) sostituire le parole “anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” con le parole “alla stipula del Contratto nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge”

Motivazione: Il testo dell'emendamento è finalizzato ad affrontare la problematica del recupero delle risorse alla luce della violazione delle norme che regolamentano la contrattazione integrativa. Punta a dare alla normativa vigente una portata generale collegata al prossimo rinnovo dei CCNL dei comparti pubblici nonché a chiarire le modalità di quantificazione del recupero.

Art. 28

Emendamento

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- 1- lettera a), aggiungere alla fine del comma, dopo le parole “decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, le seguenti: “, e gli enti pubblici di ricerca.”.
- 1- lettera b), aggiungere dopo le parole “decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, le seguenti parole: “, e gli enti pubblici di ricerca.”.

Motivazione

In attesa dell'attuazione di quanto previsto dal Comma 1 della L 124/2015, gli EPR dovrebbero essere esclusi dall'adozione del sistema di controlli previsto dal presente art. 28 e privilegiare il principio della responsabilità rispetto al tema dei controlli preventivi.

Per tanto da queste disposizioni andrebbero esclusi gli EPR, al pari di quanto già previsto per le Università, e da questa legge di stabilità, anche per gli Enti previdenziali e le Agenzie.

Si tratta perciò di intervenire sul comma 2, aggiungendo alle esclusioni, oltre alle università, anche gli EPR

Art. 30

Emendamento

Al comma 17 sopprimere il seguente periodo "*la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive*"

Motivazione

L'intervento ha riflessi importanti sul personale universitario che opera in queste strutture sostituendosi impropriamente alla contrattazione nazionale e al di fuori di qualsiasi confronto con le parti sociali e pertanto va cassato

Art. 33

Emendamento

Modificare il comma 23 come segue:

- Riformulare la prima parte, aggiungendo, dopo le parole (quinta riga) "*...bilancio dello Stato nell'anno 2016*", le seguenti parole: "*per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico*".
- Abrogare dopo le parole "*nell'anno 2016*" (quinta riga), le parole "*e sono acquisite all'erario*"..... fino alla parola "*versato*".

Motivazione

Le somme di 60 milioni di euro devono essere destinate a ristorare i fondi per le supplenze, che ogni anno risultano al di sotto del reale fabbisogno occorrente per garantire la regolarità delle

liquidazioni spettanti in base ai contratti stipulati. Questa emergenza salariale cronica lede i diritti del personale più debole, quello precario, privandolo della sua principale fonte di sostentamento.

Aggiungere comma 23-bis avente lo scopo di modificare l'art. 1, commi 73 e 108, della L. 107/2015 (mobilità nel comparto scuola).

Al comma 73 della Legge 107 del 13 luglio 2015 dopo le parole: "*all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.*", aggiungere la seguente frase: "*Per il solo 2016/2017 il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto a chiedere la mobilità su sede all'interno della provincia di titolarità, conservando comunque il diritto a mantenere la titolarità di sede.*"

Motivazione

Questo emendamento, che non comporta oneri aggiuntivi, ha lo scopo di ripristinare parità di diritti tra i docenti già a tempo indeterminato, rispetto ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015-2016 mediante le procedure di cui all'art. 399 del testo unico di cui al D.lgs n. 297 del 16 aprile 1994 (nelle fasi 0 e a) cui la legge riconosce il diritto ad avere la sede definitiva in fase provinciale con le consuete operazioni di mobilità. In questo modo si eviterà di generare un enorme contenzioso, altrimenti inevitabile.

Aggiungere un nuovo comma 23-ter, che abroga l'intero comma 334 della legge 190/2014 (riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità di personale Ata):

[334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016].

Motivazione

E' necessario ripristinare la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola allo scopo di reintegrare nell'organico di diritto, a partire dall'a.s. 2016/2017, i 2.020 posti tagliati con la finanziaria 2015. I problemi di funzionalità delle scuole sono stati solo in parte risolti dalla restituzione, sull'organico di fatto, di più unità di personale, poiché l'organico Ata era già insufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del servizio.

Aggiungere comma 23-quater, che abroga l'intero comma 332 della legge 190/2014 (Conferimento supplenze brevi del personale Ata):

[332. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.

Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti].

Motivazione

Occorre annullare la norma che limita il conferimento delle supplenze brevi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario poiché non garantisce i bisogni di funzionalità delle scuole (accresciuti anche a causa delle misure previste dalla legge 107/2015), i livelli essenziali delle prestazioni, la realizzazione dell'offerta formativa, il rispetto del contratto nazionale e mette a grave rischio la sicurezza degli alunni e l'assistenza ai disabili.

Aggiungere comma 23-quinquies, che modifica il comma 425 della legge 190/2014 (Ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità) e abroga le parole "del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca" del comma 425 della legge 190/2014, riformulandolo come segue:

[425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ~~del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca~~, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità'. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità' di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle].

Motivazione

Occorre escludere la ricollocazione sui posti liberi di personale Ata, che vengono bloccati per consentire il passaggio del personale in esubero delle province, poiché impedisce le assunzioni in ruolo sul turn over e consente a chiunque, senza alcuna competenza e professionalità specifica, a svolgere il lavoro Ata.

Aggiungere comma 23-sexies su piano di assunzioni e istituzione dell'organico funzionale e di rete per il personale Ata, da formulare come segue:

“Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 107/2015, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente Tecnico nella scuola del primo ciclo”.

Motivazione

Occorre urgentemente la previsione di un piano di stabilizzazione per tutti i profili del personale Ata, poiché la sentenza della Corte di Giustizia europea riguarda anche questo personale, che ha i requisiti previsti. Tale piano è un atto dovuto poiché il personale Ata contribuisce fattivamente alla realizzazione del progetto di istituto, assicurando quotidianamente il funzionamento dei servizi scolastici ai fini delle esigenze didattiche.

Va, inoltre, istituito l'organico funzionale Ata al piano dell'offerta formativa delle scuole poiché è utile a eliminare le difficoltà organizzative, a dare un maggiore supporto alla didattica e ad assorbire tutte le necessità delle scuole, comprese quelle previste dalla legge 107/2015 e la copertura delle supplenze temporanee inferiori a un certo periodo. Per l'attuazione del Piano Nazionale Digitale è necessaria anche l'istituzione di un organico di rete per assicurare la presenza degli assistenti tecnici nei circa 20.000 laboratori delle scuole del primo ciclo.

Aggiungere comma 23-septies, che abroga i commi 131 e 132 della legge 107/2015 (Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento):

[131. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi].

[132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni].

Motivazione

Va cancellata la misura che dispone il limite dei 36 mesi per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016, poiché non ha risolto il problema della stabilizzazione del personale precario, in palese contrasto con le norme europee.

Va abrogata anche la previsione del fondo di 10 milioni di euro per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine. Queste somme possono essere reimpiegate a favore della stabilizzazione di quanti hanno maturato il diritto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea.

Aggiungere comma 23-octies sull'emanazione del bando di concorso per il profilo Dsga, da formulare come segue:

“Per la valorizzazione del merito del personale Ata, in particolare, del profilo di Direttore amministrativo, si riapre la trattativa per stabilizzare gli Assistenti Amministrativi facenti funzione, che da anni sostituiscono la figura di Dsga. Si riavviano le procedure concorsuali, ordinarie e riservate, sussistendo già l'autorizzazione della Corte dei Conti a 450 posti, data dal DPCM del 21/04/2011. Si riattiva anche la mobilità professionale, utilizzando, in prima applicazione, le graduatorie del personale già sottoposto a due prove selettive, che è stato dichiarato idoneo”.

Motivazione

E' necessario inserire la previsione di un piano assunzionale per i Dsga, tramite l'indizione dei concorsi ordinario e riservato (manca da 15 anni), per poter assicurare una figura di direzione in pianta stabile alle scuole e ai nuovi CPIA. Questa mancanza di stabilità di direzione sui posti della di Dsga comporta una discontinuità nell'amministrazione della scuola con ovvie ripercussioni negative anche sulla didattica.

Aggiungere comma 23-novies sulla riattivazione delle procedure di mobilità interna del personale Ata, da formulare come segue:

“La riapertura della mobilità professionale tra le aree riguarda anche tutti i profili di area A e B”.

Motivazione

Va inserita la riattivazione delle procedure di mobilità professionale anche per gli altri profili dell'area A e dell'area B, previste dall'art. 48 del Ccnl e ferme alla loro prima applicazione, poiché manca la possibilità di una valorizzazione per il personale Ata. Questo permetterebbe pure di liberare dei posti, soprattutto per i ruoli di partenza, come quelli dei collaboratori scolastici.

Sopprimere il comma 24

Motivazione

Le risorse destinate agli ex irre non spese pare a un milione di euro sono comunque finanziamenti alla ricerca che devono rimanere nel fondo ordinario degli enti di ricerca vigilati dal miur mentre il comma ne dispone l'acquisizione da parte dell'erario.

Sopprimere i commi 25 e 26

Motivazione

I commi in oggetto prevedono un taglio di fondi all'edilizia universitaria corrispondente a 30 mln di €. L'emendamento propone di abrogare tale incomprensibile previsione, data la manifesta inadeguatezza di gran parte delle strutture universitarie, spesso al di fuori delle elementari norme di sicurezza.

Comma 32 Sostituire

"il secondo periodo è così sostituito: i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata di bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione"

con

"il secondo periodo è così sostituito: i proventi delle dismissioni dell'anno 2015 e 2016 sono destinati in quota di 200 milioni all'integrazione del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 17 bis e in quota di 200 milioni ad incrementare, per l'anno 2015, la dotazione del fondo di cui all'art. 18, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012"

Motivazione

L'emendamento prevede un investimento nel Fondo Integrativo Statale di 200 milioni di euro, recuperato dai proventi delle dismissioni, in modo da poter garantire l'effettiva copertura delle borse di studio e porre fine al dramma dell'idoneo-non beneficiario: sono infatti 46.000 gli studenti che avrebbero diritto alla borsa ma che non la percepiscono realmente a causa della carenza dei fondi necessari per finanziarla. Tale investimento è inoltre funzionale ad ampliare la platea degli aventi diritto, avvicinandoci ai livelli europei. Sempre i proventi delle dismissioni sono individuati come fonte di finanziamento per l'incremento dell'FFO di 200 milioni di Euro nel 2016 e altrettanti nel 2017 di cui alla proposta di istituire l'articolo 17 bis.

Art. 37

Emendamento

Comma 3: cassare le parole “indicati al comma 638”

La norma consente di incrementare il fabbisogno finanziario delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Miur. L'emendamento ne estende la portata a tutti gli epr.